



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig.r **Malfi** Luigi nato a Casalnuovo di Napoli, il 21/02/1947, matr n. 12842

Avvocati: **Turrà Sergio-Vallifuoco** Daniela, Via G. Sanfelice, 24-NAPOLI

Oggetto della spesa: Indennità di anzianità, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 244117 del 07/04/2014 (prat.n. 3347/12 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1127/13 del tribunale di Napoli-sezione Lavoro- depositata il 29/01/2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Turrà Sergio in forma esecutiva in data 13/03/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. Malfi Luigi, della somma di €. 2.241,66 oltre interessi legali a far data dal 26/10/2001 e fino alla data di avvenuto pagamento delle somme già corrisposte a titolo di indennità di anzianità già in godimento al 30/06/1986.

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la convenuta regione Campania, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 1.003,00 di cui €. 900,00 per diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 280937 del 22/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14. La suddetta Struttura, con nota prot. n. 320317 del 09/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1127/13 del Tribunale di Napoli depositata il 29/01/2014 e notificata in forma esecutiva in data 13/03/2014

TOTALE DEBITO

€. 4.273,98

Dipendente: Sig.r **Malfi** Luigi. matr. n. 12842

- Importo lordo per indennità di anzianità (01/09/1986 al 30/04/2003) €. 2.241,66
- interessi legali maturati al 27/08/2014 €. 41,61

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 718,10

Competenze per spese legali avv.ti **Turrà Sergio-Vallifuoco Daniela** **€. 1.272,61**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 244117 del 07/04/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 1127/13 del Tribunale di Napoli depositata il 29/01/2014 e notificata in forma esecutiva in data 13/03/2014
- Prospetto di calcolo spese legali

Napoli, 25/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014/1244117-07/04/2014-11/45
Sett. A.G.C. 4 Avvocatura
Reg. n. 1404/200 Contenzioso Civile e Penale
Classificazione 4.1.1



CC 3347/12

N. Pratica: Trasmissione sentenza n. 1127/13 resa dal Tribunale di
Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Malfi Luigi
Oggetto: _____

D.G. 55-14.04

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE
UMANE**

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

2. ...
TRIBUNALE DI NAPOLI
1. Sezione ...
Fecciat ...
Richiedente ...
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/73 N. 533)
Cancelliere

1127



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

STUDIO LEGALE
Avv. SERGIO TURRÀ
Patrocinio Magistrature Superiori
Avv. SABRINA TURRÀ
NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. 01 SETTORE 01

13 MAR 2014

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli, Via S. Lucia 81

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott. Diego Vargas, all'udienza del
29.1.2014 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 10753/12

TRA

Malfi Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Turrà e dall'Avv. Daniela Vallifuoco presso
il cui studio in Napoli alla Via G. Sanfelice 24 elettivamente domicilia;

- ricorrenti -

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro-
tempore, contumace;

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

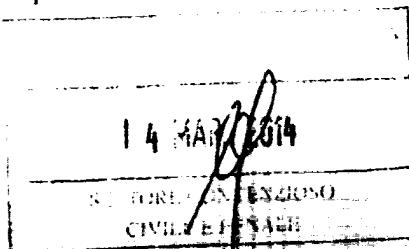
Con ricorso depositato in data 16.4.2012 il ricorrente premetteva di essere stato assunto in data
16/11/78 con contratto a tempo determinato dall'E.F.A.L. e che, dopo una serie di vicende, era
stato inquadrato in soprannumero a far data dall'1/1/92 nel ruolo speciale ad esaurimento della
Giunta Regionale del personale docente e non della formazione professionale.

La legge regionale 32/84 che l'istituzione di tale ruolo speciale aveva previsto aveva, altresì,
riconosciuto ai dipendenti provenienti da enti di formazione il mantenimento, ai fini economici
e giuridici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza. In particolare presso l'ente di
provenienza il Malfi percepiva un elemento retributivo aggiuntivo commisurato all'indennità di
servizio pari ad Euro 357,00 annui.

In seguito all'intervento della Corte Costituzionale, che interveniva sulla suddetta previsione
normativa regionale, la Regione Campania emanava la L.R. 2/2001 che confermava ai
dipendenti interessati il diritto all'indennità di anzianità maturata al 30/8/86 presso gli enti di
provenienza.

Solo nel 2004 la Regione Campania provvedeva alla liquidazione di quanto spettante ma solo per
le mensilità a partire da maggio 2003.

Chiedeva, pertanto, condannarsi la Regione resistente al pagamento della somma di euro
6.396,25 corrispondente all'importo dell'indennità di anzianità in godimento all'agosto 1986,
pari ad Euro 357,00 annui, per il periodo dall'1/9/86, primo mese di immissione nei ruoli
regionali, all'aprile 2003.



17201
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

La Regione Campania, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva rimanendo contumace.

All'odierna udienza, dopo una serie di rinvii per la notifica del ricorso, la precisazione dei conteggi, il deposito di note e di precedenti sulla medesima questione, la causa, non necessitando di attività istruttoria, viene decisa come da sentenza letta in udienza.

Decisiva per la risoluzione della controversia è l'interpretazione della previsione dell'art. 3 della legge regionale 32/84 come riformulato dalla legge regionale 2/2001 a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale.

La formulazione definitiva deve essere così letta: "ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza".

Da questa previsione normativa parte ricorrente ricava il proprio diritto alla corresponsione automatica dell'indennità di anzianità in godimento presso l'ente di formazione al 30/8/86 da aggiungersi alla retribuzione percepita dall'1/9/86 a seguito del passaggio nei ruoli della Giunta Regionale.

Tale interpretazione risulta condivisibile.

Ritiene, infatti, questo giudice che la norma in questione contempli l'ipotesi in cui nel passaggio dall'ente di provenienza ai ruoli regionali, da avvenire sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali (art.2 legge regionale 14/91), i lavoratori interessati sarebbero andati a percepire dalla Regione Campania una retribuzione inferiore a quella in godimento presso l'ente di provenienza.

In tal caso la previsione normativa in questione consentiva al lavoratore interessato il mantenimento del superiore livello retributivo che sarebbe poi stato man mano assorbito dai successivi incrementi retributivi via via maturati presso l'ente di destinazione.

Da questo assorbimento viene espressamente esclusa, però, l'indennità di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza al 30/8/86 con la conseguenza che non se ne sarebbe dovuto tener conto ai fini del riallineamento retributivo.

In concreto ed a titolo meramente esemplificativo, secondo l'interpretazione che si ritiene preferibile, qualora a fronte di una retribuzione presso l'ente di provenienza pari a 100, di cui 10 a titolo di indennità di anzianità, ed una pari a 90 in conseguenza del transito nei ruoli regionali il lavoratore avrebbe continuato a percepire 100. Quando, poi, la retribuzione propria dell'inquadramento regionale fosse incrementata fino a 100 ed essa si sarebbe dovuto comunque dovuta aggiungere quella somma di 10 a titolo di indennità di anzianità in quanto non assorbibile per espressa previsione normativa con la conseguenza che il lavoratore avrebbe dovuto percepire 110.

Se questa è l'interpretazione corretta, ad avviso di questo giudice, della disposizione normativa in questione la pretesa del ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di anzianità già in godimento al 30/8/86 sin dall'1/9/86, epoca del transito nei ruoli regionali, sarebbe fondata solo ove al passaggio fosse conseguita una retribuzione maggiore rispetto a quella presso l'ente di provenienza.

Come sopra detto, stante la non assorbibilità dell'indennità di anzianità questa si sarebbe dovuta comunque sommare alla nuova retribuzione anche se maggiore rispetto a quella precedente.

In concreto parte ricorrente ha provato con la documentazione prodotta (ultimo statino paga E.F.A.L. foglio paga Regione Campania) che l'ultima retribuzione percepita presso l'ente di provenienza era pari a £ 1.487.936 poi aumentata a £ 1.610.152 con il passaggio nei ruoli regionali (£ 835.781 a titolo di stipendio e £ 774.371 a titolo di indennità integrativa speciale come da ruolo paga di settembre 1986).

Da tanto discende, quindi, il diritto del ricorrente, in aderenza alla suddetta ricostruzione a sommare alla maggiore retribuzione conseguente al passaggio nei ruoli regionali quanto già percepito a titolo di indennità di anzianità al 30/8/86.

Su tale ultimo punto, però, non si ritiene di potere condividere i conteggi formulati da parte ricorrente atteso che alcun riscontro emerge a sostegno dell'importo mensile di £ 57.604 indicato in ricorso.

La busta paga E.F.A.S. relativa al mese di agosto 1986 riporta, infatti, a titolo di salario di anzianità la somma di £ 20.000 mensili che, in assenza di ulteriori elementi, non può che essere presa in considerazione quale base di calcolo.

Alla luce di quanto sopra il ricorso può essere accolto con riferimento ad un importo mensile di Euro 10,33 (pari a £ 20.000) con un importo complessivo spettante al ricorrente per il periodo oggetto del ricorso pari ad Euro 2.241,66.

Su tale somme potranno, poi, essere riconosciuti gli interessi legali solo a far data dal 26/10/01 data del decreto dirigenziale di inquadramento che segna l'inizio del periodo di effettivo ritardo.

Al ricorrente spettano, inoltre, gli interessi legali sulle somme già corrisposte a titolo di indennità di anzianità già maturata al 30/8/86 a far data sempre dal 26/10/01 e fino all'avvenuto pagamento.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott. Diego Vargas, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.241,66 oltre interessi legali dal 26/10/01 al pagamento;
- condanna, altresì, la Regione Campania al pagamento degli interessi legali a far data dal 26/10/01 e fino alla data di avvenuto pagamento delle somme già corrisposte a titolo di indennità di anzianità già in godimento al 30/8/86;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.003,00 di cui Euro 900,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

In Napoli, il 29.1.2014

Il Giudice del Lavoro
dott. Diego Vargas

Ad istanza dell'avv.Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

Esposito Antonino

13 MAR 2014

SEGREZIARIO
DELLA ALBERTO

LEGALE

NOTUR

istratore S

ENATU

a G. Sanfe

081 551 33

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 1127/2013
Dipendente Malfi Luigi
Avv.ti Turrà S. e Vallifuoco D.

Diritti e onorari			1.003,00
			1.003,00
CPA	4%	1.003,00	
			40,12
			1.043,12
IVA	22%	1.043,12	229,49
TOTALE FATTURA			1.272,61
RITENUTA	20%	1.003,00	200,60
NETTO A PAGARE			1.072,01

